



## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |  |   |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro               | Presidente (Estensore)  |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi   | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla   | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Dott. Mario Blandini                     | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario  |
| - Dott. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 16 settembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con nota del 31.12.2009 il ricorrente segnalava all'Ufficio reclami dell'intermediario il comportamento "*poco professionale*" degli addetti alla filiale presso la quale intratteneva un rapporto di conto corrente. Più precisamente chiedeva di "*fare chiarezza*" sulle circostanze che lo avevano interessato, in relazione alle quali lamentava di essere stato "*danneggiato*" e si riservava di quantificare i danni. Il ricorrente ricostruiva cronologicamente come segue le proprie vicende:

- 10.9.2009: versava sul conto n. 3 assegni esteri, per un totale di 750,00 sterline;
- 14.9.2009: effettuava operazione analoga alla precedente, anche nell'importo;
- 19.9.2009: in occasione di un prelievo, la sua carta bancomat veniva "catturata" da un ATM;
- 21.9.2009: apprendeva che il suo bancomat era stato trattenuto per carenza di fondi. La carta di debito gli veniva restituita, informandolo altresì che il 17.9.2009 era maturata la valuta sui primi 3 assegni versati;
- giorni "successivi": alle richieste di informazioni sul buon fine degli assegni versati riceveva "*sempre*" risposta "*affermativa*". Inoltre eseguiva "*pagamenti e prelievi ... senza nessun problema*";
- 6.10.2009: il ricorrente inviava alla banca una lettera raccomandata per estinguere il conto, restituendo il bancomat e chiedendo di trasferire il saldo a credito su un conto detenuto presso altro intermediario;
- 18.11.2009: riceveva dalla banca i citati 6 assegni versati, tutti qualificati come impagati;
- 23.11.2009: riceveva dalla convenuta l'intimazione a versare € 1.724,66 a copertura della propria posizione debitoria;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- 26.11.2009: si recava in filiale per estinguere il conto. Saldava l'importo a suo debito e comunicava la sua intenzione di non pagare gli interessi passivi maturati, atteso il comportamento "*poco trasparente e serio*" tenuto dall'intermediario.

Il ricorrente nell'occasione precisava che:

- fino al 23.11.2009 non aveva ricevuto nessuna comunicazione dalla banca "*né in forma ufficiale ... né ... telefonica*";
- in caso di insoluti la banca ha l'obbligo di avvisare il cliente "*il prima possibile*". Invece la data di restituzione degli assegni (indicata in un foglio allegato dalla banca ai titoli restituiti) era il 2.10.2009, "*molto prima*" della comunicazione scritta;
- l'estratto conto relativo al terzo trimestre del 2009 indicava un saldo liquido e contabile di € 1.477,38, comprensivo degli assegni versati, in relazione ai quali "*non veniva evidenziato S.B.F., ma solamente l'importo e la data della valuta*".

Il 12.2.2010 l'Ufficio reclami forniva riscontro, affermando di non ravvisare "*anomalie*" nell'operato della filiale, in quanto:

- "*le norme che regolano il versamento in conto corrente di assegni bancari o titoli similari prevedono l'accredito con riserva di verifica e salvo buon fine*";
- la valuta determina "*unicamente la decorrenza degli interessi e non conferisce al correntista la disponibilità dell'importo versato*";
- l'esito degli assegni era pervenuto il 2.10.2009 e gli addetti alla filiale avevano provveduto ad informare il cliente telefonicamente, dapprima il 5.10.2009 e poi il 13.10.2009. In quest'ultima circostanza il ricorrente aveva assicurato che sarebbe passato di persona in filiale;
- con nota del 6.11.2009 "*non avendo ricevuto ulteriori notizie*" la filiale provvedeva a inoltrare all'interessato gli assegni insoluti a mezzo raccomandata.

Non ritenendosi soddisfatto, in data 2.4.2010 l'interessato formulava il ricorso, chiedendo all'ABF la restituzione della somma di € 1.724,66, pagata per l'estinzione del conto "*comprensiva degli interessi maturati*".

Ribadendo le circostanze espresse in sede di reclamo, osservava che il suo conto non era affidato, quindi non capiva perché la banca gli avesse permesso di operare "*fino ad uno scoperto di € 1.724,66 ... per poi avvisarlo [solo] dopo parecchie settimane*".

Allegava in copia al ricorso l'estratto conto trimestrale al 30.9.2009 e gli assegni insoluti.

In data 26.5.2010 sono pervenute le controdeduzioni, con le quali l'intermediario ha fornito la propria versione dei fatti, come di seguito rappresentato:

- il "*blocco cautelativo*" della carta bancomat intestata al cliente era avvenuto l'8.9.2009 in quanto il conto corrente collegato presentava un saldo debitore di € 108,86. Non aveva pertanto trovato origine dalla mancata disponibilità degli assegni versati, ma dallo scoperto di conto esistente precedentemente a tali operazioni; la carta veniva comunque "*ripristinata*" dopo la contestazione del cliente del 21.9.2009;
- il controvalore degli assegni versati (€ 844,35 per i versamenti del 10.9.2009 ed € 842,61 per quelli del 14.9.2009) era stato accreditato salvo buon fine sul conto corrente con valuta pari rispettivamente, 17 e 22.9.2009. La modalità "sbf" è prevista dalle norme che regolano il servizio di conto corrente;
- il 2.10.2009 la filiale riceveva la segnalazione di impagato per tutti gli assegni negoziati;
- il 5.10.2009 veniva addebitato sul conto del cliente l'importo relativo a due dei primi tre assegni. "*Nella stessa data la Filiale provvede[va] a contattar[lo] telefonicamente ..., comunicando la circostanza e pregandolo di provvedere alla relativa sistemazione*";



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il 13.10.2009 perveniva l'addebito degli altri 4 assegni. La filiale contattava di nuovo il cliente, il quale comunica *“che sarebbe ... passato ...[agli] sportelli per definire la questione”*;
- il 26.10.2009 (con lettera datata 6.10.2009) il cliente inoltra richiesta di estinzione del conto corrente;
- *“non essendo pervenuta altra comunicazione”*, con nota del 6.11.2009 la filiale spedisce al cliente gli originali degli assegni e in data 19.11.2009 comunicazione di messa in mora con richiesta di regolarizzazione dell'esposizione a debito, pari a € 1.724,68 [ in realtà € 1.724,66] oltre al pagamento degli interessi e delle spese successivamente maturate;
- il 27.11.2009 il cliente estingueva il conto, provvedendo a coprire l'esposizione. *“Gli ulteriori addebiti relativi alla chiusura, pari a € 105,17 ... [venivano] posti a carico della Banca”*.

Ciò premesso, la convenuta:

- ha precisato, richiamando le norme contenute in “Patti Chiari”, che gli assegni “Esteri”, a differenza di quelli “Italia”, non sono soggetti a *“termini di non stornabilità”*;
- ha respinto la contestazione relativa al ritardo nella comunicazione relativa all'esito degli assegni, *“circostanza che la Filiale ha segnalato in data 5/10/09, giorno lavorativo immediatamente successivo alla comunicazione di impagato (2/10/09, venerdì...) e ripetuta il giorno 13/10/09”*;
- ha respinto l'affermazione, *“non supportata da alcun elemento di prova”*, che da parte del personale della Banca sia mai stata data assicurazione circa il buon fine dell'incasso dei titoli;
- ha chiesto all'ABF di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

Le parti non hanno esibito copia del contratto di conto corrente. L'estratto del Foglio informativo esibito dall'intermediario ha decorrenza 10 agosto 2009 e in merito al versamento in conto di assegni bancari prevede che *“L'importo ... viene accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle ‘Condizioni economiche – Sezione Conto Corrente’ [n.d.r.: non allegate]. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi e non conferisce al correntista la disponibilità dell'importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse di disporre in tutto o in parte di tale importo prima dei termini sopra indicati ciò non significa che in futuro si avranno trattamenti simil”*.

Tali regole corrispondono alla prassi bancaria e di conseguenza sono accompagnate da una certa notorietà.

L'ABF (Decisione n. 821/10 - Roma) ha già avuto modo di rilevare, in relazione a circostanze strettamente analoghe, che dalle menzionate clausole negoziali si ricava che la banca si riserva la facoltà di consentire al correntista un prelevamento ancor prima di aver effettuato l'incasso dell'assegno, restando tuttavia impregiudicato il diritto della stessa di procedere al riaddebito ove l'incasso non vada comunque a buon fine. Sotto questo profilo, non sembra che il correntista possa, in linea di principio, dolersi di una messa a disposizione del denaro prima dell'incasso dell'assegno, essendo tale risultato, almeno di regola, positivo per i suoi interessi. D'altra parte, non sembra ragionevole sostenere che la banca, in quanto mandataria per la negoziazione, debba, in via generale, farsi carico del danno derivante dal mancato pagamento di un assegno accreditato salvo buon fine, con ingiusto arricchimento del presentatore dell'assegno stesso. Né sembra ragionevole



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dolersi del fatto che la banca non abbia attuato la forma di negoziazione del c.d. “dopo incasso”, in quanto la deroga a tale sistema appare come una concessione favorevole al cliente, posto che il “dopo incasso” comporta, oltre al mancato accredito sul conto del relativo importo, l’addebito di commissioni.

In fatto si deve aggiungere come non risulti comunque provato dal ricorrente che egli abbia ricevuto assicurazioni circa il buon esito della negoziazione dell’assegno, in quanto le sue affermazioni in tal senso risultano specificamente contestate dalla banca nelle sue deduzioni.

**P. Q. M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO